



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 26 aprile 2001

N. 58 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003"

L'anno duemilauno, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. Vito Leonardo Aloisi

Vice presidenti i sigg. Carmine Dipietrangelo

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio - Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALOISI Vito Leonardo	si		31) MARINOTTI Giuseppe	si	
2) AMODIO Felice	si		32) MARMO Nicola	si	
3) ATTANASIO Tommaso	si		33) MAZZARACCHIO Salvatore	si	
4) BELARDI Raffaele	si		34) MELE Cosimo	si	
5) BRIENZA Giuseppe	si		35) MINCUZZI Mattia	si	
6) BRIZIO Simone	si		36) MINEO Luciano	si	
7) CAMILLI Fabrizio	si		37) ORLANDO Vito	si	
8) CARRIERI Mario	si		38) PALESE Rocco	si	
9) CARROZZO Gaetano	si		39) PELILLO Michele	si	
10) CERA Angelo	si		40) PEPE Pietro	si	
11) COPERTINO Giovanni	si		41) PIROLO Francesco	si	
12) CONGEDO Saverio	si		42) PISICCHIO Alfonsino	si	
13) CRASTOLLA Danilo	si		43) POTT' Vittorio	si	
14) D'AMBROSIO Luigi	si		44) ROLLO Marcello	si	
15) DE CRISTOFARO Mario		si	45) RUOCCO Roberto	si	
16) DIPIETRANGELO Carmine	si		46) RUSSO Enzo	si	
17) FITTO Raffaele	si		47) SACCOMANNO Michele	si	
18) FRANZOSO Pietro	si		48) SALINARI Donato	si	
19) FRISULLO Alessandro	si		49) SANNICANDRO Emanuele	si	
20) GRECO Salvatore	si		50) SANTANIELLO Enrico	si	
21) LOIZZO Mario	si		51) SARDELLI Luciano		si
22) LOPERFIDO Luigi	si		52) SILVESTRI Andrea	si	
23) LOMELO Domenico	si		53) SILVESTRIS Sergio	si	
24) LOSAPPIO Michele	si		54) SINISI Giannicola	si	
25) LOSPINUSO Pietro	si		55) TARQUINIO Lucio	si	
26) MADARO Carlo		si	56) TATO' F. Biagio	si	
27) MAFFIONE Leonardo	si		57) TEDESCO Alberto	si	
28) MAGARELLI Pantaleo	si		58) TUNDO Roberto	si	
29) MANIGLIO Antonio	si		59) VALENTE Giovanni	si	
30) MARINO Leonardo	si		60) VENTRICELLI Michele	si	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che unico argomento in discussione è il disegno di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003".

Dà la parola al relatore, cons. Tundo, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Segue la discussione generale (durante la quale si registra la sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Aloisi con il Vice Presidente Dipietrangelo).

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

(In sede di esame dell'art. 16/quarter si registra la sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Dipietrangelo con il Vice Presidente Aloisi; in sede di esame dell'art. 24 riassume la Presidenza il Vice Presidente Dipietrangelo).

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione Comunista, SDI e Verdi (sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, Partito dei Comunisti italiani e Rinnovamento italiano), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

F.to

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO
(Leonardo Aloisi-Carmine Dipietrangelo)

✱ 4

F.to I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Simone Brizio-Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2001.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 4

(Codifica regionale)

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 5

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 6

(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato 2 alla presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 500 milioni, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 9

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge di contabilità regionale.
2. All'articolo 41, comma 3, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le parole "su parere della Commissione consiliare al bilancio".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' iscritto, inoltre, al capitolo 1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuo al 31 dicembre 2000 proveniente dall'attivazione della terza tranche di mutuo – già stipulato a termini dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla base delle condizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n.14 e dei criteri di utilizzazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 – destinato per lire 271.169.983.094 alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reinscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro il 31 dicembre 1992.
3. Viene ancora istituito al capitolo 1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni e destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con inclusione degli oneri connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai commi 1 e 2, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria e originati da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992, ivi comprese quelle



Consiglio Regionale della Puglia

formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

4. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l'assenza di duplicazioni di pagamenti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 11

(Variazioni di bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2001.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 12

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2001-2003 nel testo allegato alla presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 13

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2001 le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese procedimentali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti esecutivi per legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 14

(Patto di stabilità interno)

1. E' approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il prospetto dimostrativo del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di cui all'allegato 3 alla presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 15

(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)

1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio finanziario 2001, il disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3 per cento.

2. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla Regione.



Consiglio Regionale della Puglia

3. I dati relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2001.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.
5. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione Comunista, Verdi e SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi PCI, Rinnovamento italiano e UDEUR)

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 16

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

1. Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato.
2. Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 e a conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e



Consiglio Regionale della Puglia

quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti anni.

3. Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l. 17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni ordinarie 1995-1999.

4. Le risorse di cui al comma 3 saranno interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso l'attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. I pagamenti saranno effettuati dalle aziende in ordine cronologico della insorgenza del debito, salvo quelli effettuati in forza di intervenuta transazione.

(approvato a maggioranza con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, Partito Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione dei Gruppi SDI, Rinnovamento italiano e I Democratici - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e PCI)

Art. 17

(Acquisto di beni e servizi)

1. Al fine di realizzare l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l'obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui all'articolo 59 della l. 388/2000, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2. Le Aziende di cui al presente articolo, ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.

3. I contratti per acquisto e forniture di beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.



Consiglio Regionale
della Puglia

4. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.
5. Il termine di pagamento di cui al comma 4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.
6. Al fine di pervenire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 62 della l. 388/2000, al conseguimento di risparmi di almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni entro il 31 dicembre 2001, le Aziende sanitarie e ospedaliere devono attivare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi utilizzati per le attività amministrative e sanitarie.
7. Il mancato adempimento di quanto disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi, SDI e Rinnovamento italiano – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e PCI)

Art. 18

(Integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n.28)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono interessati dalla riduzione del 2 per cento del personale i posti la cui istituzione è stata autorizzata con delibera della Giunta regionale n. 1241 del 3 ottobre 2000.
2. Le Aziende sanitarie sono autorizzate a rinviare l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 alle prime procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto disposto dall'articolo 23 della l.r. 28/2000.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi, SDI e Rinnovamento italiano – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR e PCI)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 19

1. Gli incarichi di Direttore generale e di Commissario straordinario delle Aziende sanitarie scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non si è provveduto alle nuove nomine sono prorogati sino al 30 giugno 2001. Tale proroga si applica anche per gli incarichi che andranno a scadere entro il medesimo termine del 30 giugno 2001.

(approvato con votazione per appello nominale riportante il seguente risultato:
Presenti e votanti 42; hanno risposto "SI" 30 consiglieri; hanno risposto "NO" 12 consiglieri (Dipietrangelo, Frisullo, Loizzo, Lomelo, Losappio, Maniglio, Mineo, Pelillo, Pepe, Poti Tedesco, Ventricelli) - sono risultati assenti dall'Aula i consiglieri Aloisi, Belardi, Carrozzo, Copertino, Congedo, Maffione, Marino, Mele, Pisicchio, Ruocco, Russo, Sannicandro A., Sannicandro E., Tatò e Valente)

Capo II
Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 20

(Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite)

1. Nelle more delle emanazioni delle disposizioni attuative della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse stanziato al capitolo 781035 continuano ad essere assegnate con i criteri di cui alle disposizioni previgenti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RI)

Art. 21

(Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili)

1. Il programma di interventi e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un ulteriore anno.

2. Le risorse finanziarie assegnate vanno utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'articolo 46 della l.r. 9/2000 e dall'articolo 26 della l.r. 28/2000.

3. Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall'articolo 47 della l.r. 9/2000. Allo scopo, le Aziende



Consiglio Regionale della Puglia

USL stipulano protocolli d'intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento del servizio medesimo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e RD)

Art. 22

(Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori, di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si provvede, ai sensi dell'articolo 9 della medesima l. 10/1999, destinando la somma di lire 500 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo 786000.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi PPI, I Democratici, SDI e Verdi e l'astensione del Gruppo DS – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, Rinnovamento italiano, PCI e Partito Rifondazione comunista)

Capo III

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste

Art. 23

(Contributo agli organismi associativi per l'etichettatura delle carni bovine)

1. Al fine di agevolare la realizzazione di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del regolamento CE n.1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, con il quale è stato istituito un sistema di identificazione dei bovini relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, può essere concesso agli organismi associativi un contributo nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile dei progetti esecutivi presentati dai medesimi organismi.

2. A tal fine, per l'anno 2001, viene istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850 milioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 24

(Diritto di impianto di vigneti)

1. La riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17 maggio 1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata, oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti dietro corrispettivo dai produttori che li detengono all'amministrazione regionale.
2. La Regione può concedere i diritti di impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.
3. Al fine dell'acquisizione dei diritti di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa, che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti d'impianto dei vigneti.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinascimento italiano)

Art. 25

(Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e fondiari)

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione dell'articolo 128 – comma 5 – della l. 388/2000, può adottare, su proposta dell'Assessorato all'agricoltura, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, un piano per procedere alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei mutui agrari e fondiari ancora in ammortamento.
2. Le somme di concorso interessi economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole, secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il parere di conformità dell'Unione europea, in attuazione degli orientamenti sugli aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.



Consiglio Regionale della Puglia

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 128, comma 6, della citata legge 388/2000.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)

Art. 26

(Assistenza alle azioni zootecniche)

1. Alle Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di abbattimento dell'intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo alla BSE, è concesso, per l'anno 2001, un contributo straordinario per il fermo aziendale nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l'esercizio finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo 111140 "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Art. 27

(Modifica del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3)

1. L'articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così modificato:

"Art. 9.

I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento.

E' data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia la liquidazione – in nome e per conto dei medesimi – degli stati di avanzamento lavori, degli stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori, alle imprese esecutrici dei lavori e/o agli aventi titolo.

La liquidazione della rata di saldo, pari al 10 per cento dell'importo di concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto



Consiglio Regionale della Puglia

delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all'esecuzione delle opere.

Le spese generali saranno liquidate – contestualmente agli stati di avanzamento – direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i tesorieri dei Consorzi medesimi.

La liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dell'importo previsto in concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione.

Resta fermo l'obbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali”.

2. L'articolo 10 del regolamento regionale 3/1983 è abrogato.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Art. 28

(Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25)

1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 25, è così sostituita:

“k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista, PPI e Rinnovamento italiano)

Art. 29

(Disposizioni in materia forestale)

1. Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18.
2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.



Consiglio Regionale della Puglia

3. La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all'identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull'avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Art. 30 (Tutela paesaggistica alberi)

1. E' istituito l'Albo dei monumenti vegetazionali, nel quale sono iscritti, con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche, gli alberi, di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Alla formazione e aggiornamento dell'Albo provvede l'Assessorato regionale all'ambiente su segnalazione degli Ispettorati regionali forestali, nella loro funzione di vigilanza e accertamento, nonché degli enti pubblici infraregionali, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.

2. E' fatto divieto di spiantare gli alberi di cui al comma 1, se non per motivi eccezionali, quali la morte degli stessi o gravi fitopatie.

3. L'espianto è subordinato all'autorizzazione degli Ispettorati forestali della Regione Puglia, cui l'autore dell'espianto presenta domanda corredata di relazione tecnica sulle caratteristiche fitologiche dell'albero, della mappa catastale dell'area interessata e di fotografie panoramiche dell'albero.

4. La violazione delle presenti norme comporta una sanzione di lire 5 milioni per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali".

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista, PPI e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 31

(Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste)

1. Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r. 18/2000, sono esercitate anche dagli Ispettorati forestali della Regione Puglia.
2. A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1 dell'Ispettorato regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Art. 32

(Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte)

1. L'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, così come integrato e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 e dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 35, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

2. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.



Consiglio Regionale della Puglia

3. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della stessa l. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.

5. Per l'autorizzazione regionale all'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico l'assegnazione a categoria di cui all'articolo 11 della l. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.

6. La Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.

7. Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge".

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito
Rifondazione comunista, PPI e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale
della Puglia

Capo IV

Disposizioni in materia di coordinamento delle politiche comunitarie

Art. 33

(Fondo per la gestione dei programmi comunitari)

1. E' istituito il fondo per la gestione dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per le indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione e delle procedure per l'attuazione dei programmi **comunitari**.
2. Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061 e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo 1991-1993.
3. I prelevamenti dal fondo avvengono, su richiesta dell'Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la destinazione delle risorse e la loro utilizzazione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Art. 34

(Modifica alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)

1. All'articolo 27, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 la parola "titolarità" è sostituita dalla parola "regia".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale
della Puglia

Capo V

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

Art. 35

(Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio 1999, anche ai mutui contratti da operatori pubblici e privati, beneficiari del concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi regionali di incentivazione edilizia.
2. L'estinzione anticipata dei mutui fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è soggetta a preventivo nulla-osta da parte della Regione. L'istituto di credito mutuante comunica alla Regione l'avvenuta estinzione per le competenti annotazioni contabili.
3. Al fine del miglioramento dell'informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a oggetto "Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale apparecchiature informatiche - Settore ERP".

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS e I Democratici - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista, PPI e Rinnovamento italiano)

Capo VI

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 36

(Disposizioni per il settore trasporti)

1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2001 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure per autobus.Km, treno.Km. o eli.Km:



Consiglio Regionale
della Puglia

SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE

AUTOBUS.KM		TREN.KM		ELI.KM		Tariffa
da	a	Da	a	da	a	
1	500.000	1	500.000	1	500.000	£. 8,5
500.000,1	1.000.000	500.000,1	1.000.000			£. 7,5
1.000.000,1	2.000.000	1.000.000,1	2.000.000			£. 6,5
2.000.000,1	3.000.000	2.000.000,1	3.000.000			£. 6
3.000.000,1	4.000.000	3.000.000,1	4.000.000			£. 5
4.000.000,1	5.000.000	4.000.000,1	5.000.000			£. 4
Oltre 5.000.000		oltre 5.000.000				£. 3

SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI

AUTOBUS.KM		Tariffa
da	a	
1	500.000	£. 4
500.000,1	1.000.000	£. 3,5
1.000.000,1	2.000.000	£. 3
2.000.000,1	3.000.000	£. 2,5
3.000.000,1	4.000.000	£. 2
4.000.000,1	5.000.000	£. 1
Oltre 5.000.000		£. 0,5

2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il sessanta per cento, entro il 31 maggio e, per il restante quaranta per cento, entro il 31 ottobre. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall’Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinascimento italiano)

Art. 37

(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Ove i piani provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti Consigli provinciali entro il 31 ottobre dell’anno 2001, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi”.



Consiglio Regionale
della Puglia

2. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:
 "4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per cento. L'incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti o concedenti".
3. Al quarto rigo del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 13/1999 dopo la parola "categorie" sono aggiunte le parole "e singoli soggetti".
4. Il termine del 30 giugno 2001, di cui al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 9/2000, per l'approvazione del piano triennale dei servizi (PTS) è differito al 31 dicembre 2001.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi DS, I Democratici, SDI e Verdi - sono assenti dall'Aula i Gruppi Partito Rifondazione Comunista, PCI, PPI, UDEUR e Rinnovamento Italiano)

Art. 38

(Possesso idoneità professionale)

1. Il responsabile dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone gestiti in economia dagli enti locali deve possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 39

(Interventi per la mobilità ciclistica)

1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n.366, con onere a carico del c.n.i. 0552038.

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro e cooperazione

Art. 40

(Ridefinizione delle procedure previste dalla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9)

1. L'istituto della "revoca" del contributo erogato e il successivo "recupero" è disposto solo per i seguenti casi:
 - a) mancata rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le spese riconosciute dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di parziale rendicontazione si procederà al recupero della quota non rendicontata;
 - b) gravi irregolarità amministrative che siano state già sanzionate penalmente.
2. In tutti gli altri casi viene applicato, d'ufficio, l'istituto della "cessazione", a condizione che venga sottoscritta la chiusura dell'eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese in relazione alla legge regionale 9/1985, con compensazione delle spese legali.
3. E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale
della Puglia

Capo VIII

Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 41

(Amministrazioni provinciali)

1. Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative aventi alle proprie dipendenze operatori iscritti nell'albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per il loro utilizzo presso i centri territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n.19, secondo la previsione contenuta nell'apposita misura del "complemento di programma" per il FSE del POR Puglia 2000-2006.
2. La Giunta regionale emana al riguardo apposite, specifiche direttive.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, PPI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Capo IX

Disposizioni in materia di riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP

Art. 42

(Modifica articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono aggiunti i seguenti comma:

"1 bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell'articolo 28, comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati.

1 ter. L'alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995.



Consiglio Regionale della Puglia

1 quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto l'espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell'ambito della contrattazione programmata.

1 quinquies. L'inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater è motivo di retrocessione dell'immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere.

1 sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l'intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all'investimento".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, I Democratici, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Art. 43

(Modifiche alla l.r. 20/1999)

1. L'articolo 13 della l.r. 20/1999 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è così modificato:

"Art. 13 (Beni non di pubblico generale interesse)

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall'Agenzia del territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- a) il valore di stima determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliori effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
- b) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure



Consiglio Regionale della Puglia

catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere di intenti.

6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all'atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

7. Ai sensi dell'articolo unico, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6".

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)

Art. 44

(Modifica articolo 15 l.r. 20/1999)

1. L'articolo 15 della l.r. 20/1999 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è così modificato:

"Art. 15 (Cessioni a cooperative agricole)

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 13".

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 45

(Dichiarazione di estinzione dell'ex ERSAP)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione dell'intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene dichiarato estinto.
2. La Regione Puglia succede all'ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.
3. I beni mobili e immobili di cui l'ex ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.
4. Il completamento delle attività connesse alle funzioni già esercitate dall'estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria – Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI, Partito Rifondazione comunista e Rinascimento italiano)

Art. 46

(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)

1. In considerazione delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e cooperative agricole e della impossibilità per le stesse di restituire le anticipazioni a suo tempo concesse dall'ex ERSAP e/o dall'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai predetti organismi che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di restituire le somme anticipate nella misura della sola sorte capitale.
2. Alle società e cooperative che si avvalgano di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata a concedere un piano di rientro frazionato con versamenti in quote annuali per un periodo massimo di venti anni e con l'applicazione di un tasso annuo dell'1 per cento
3. Sulle somme restituite in contanti all'atto della sottoscrizione del piano di rientro sarà praticata una riduzione del 5 per cento.



Consiglio Regionale
della Puglia

4. I provvedimenti autorizzativi della Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmessi per conoscenza alla Commissione consiliare permanente Bilancio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)

Capo X

Accordi di programma risorse idriche

Art. 47

(Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata)

1. In attuazione dell'Accordo di programma Regione Puglia – Regione Basilicata del 5 agosto 1999, in materia di trasferimento di risorse idriche, ai fini di corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori oneri di sollevamento sostenuti per l'anno 2000 e rivenienti dall'emergenza idrica, è istituito un nuovo capitolo di spesa 541050 "Emergenza idrica 2000 – Oneri di sollevamento di competenza della Regione Basilicata" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)

Art. 48

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/2000)

1. L'articolo 12 della l.r. 13/2000 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006" è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla l. 144/1999, dal Quadro comunitario di sostegno – Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi dell'Amministrazione rispetto alle procedure e alle



Consiglio Regionale della Puglia

scadenze stabilite dal POR, può affidare al Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero necessari.

3. Il Nucleo, presieduto dal dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e da un massimo di dieci esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti specializzazioni:

- a) analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale;
- b) valutazione e monitoraggio di programmi, progetti e studi di fattibilità;
- c) project management di progetti complessi;
- d) diritto amministrativo;
- e) materie economiche.

4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili nell'ambito delle misure del POR.

5. Il Nucleo stabilisce in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria competenza.

6. La Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo e contestualmente ne determina i compensi prevedendo che non meno del 20 per cento del compenso stesso sia commisurato al raggiungimento, da parte della Regione Puglia, dei requisiti di premialità previsti dal Quadro comunitario di sostegno.

7. Per il triennio 2001-2003 gli esperti di cui al comma 3 possono essere reclutati tra il personale in servizio presso l'Unità di Valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)

Art. 49

(Cofinanziamento regionale – Programma Tetti fotovoltaici)

1. Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma Tetti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 2001, è istituito il capitolo di spesa 636020, avente a oggetto "Cofinanziamento regionale Programma Tetti Fotovoltaici d.m. ambiente 16 marzo 2001 (legge bilancio 2001)" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.



Consiglio Regionale della Puglia

2. Con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici installati in strutture edilizie pubbliche e private e collegate alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione.

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)

Capo XI Suppressione strutture organizzative

Art. 50 (Suppressione strutture organizzative regionali)

1. L'Ufficio trasporti eccezionali previsto all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1986, n.14, è soppresso.
2. La Commissione regionale prezzi e relativo Ufficio di segreteria previsti dall'articolo 4, commi 1 e 4, della legge regionale 5 settembre 1977, n.29, sono soppressi. Le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici.
3. L'Ufficio emigrazione e l'Ufficio immigrazione previsti dall'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23 sono soppressi. Le relative funzioni rimangono assegnate al Settore politiche migratorie.
4. Le funzioni residuali degli uffici provinciali dell'Assessorato alla sanità previsti dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, abrogata dalla legge regionale 13 agosto 1998, n.28, sono svolte dall'Assessorato regionale alla sanità.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale
della Puglia

Capo XII
Fiere e mercati

Art. 51
(Contributo enti fieristici)

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n.22, di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2001, al capitolo 352026, lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:

- a) per l'ente fiera di Foggia lire 800 milioni;
- b) per l'ente fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)

Capo XIII
Invalidi civili

Art. 52
(Disposizioni in materia di invalidi civili)

1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione con l'Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all'articolo 80, comma 8, della l. 388/2000.

2. Sino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 le funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere esercitate dai Comuni ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)



Consiglio Regionale
della Puglia

Capo XIV
Disposizioni in materia di turismo

Art. 53

(Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n.24)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 è soppresso.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, I Democratici, Partito Rifondazione comunista, PPI, Verdi e SDI – sono assenti dall'Aula i Gruppi UDEUR, PCI e Rinnovamento italiano)

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

F.to (Vito Leonardo Aloisi – Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Angelo Cera- Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Renato Guaccero)

REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
 Esercizio Finanziario 2001

Quadro Generale Riassuntivo del Bilancio Annuale

Quadro Generale Riassuntivo delle Entrate

Entrate		Competenza		Cassa
TITOLO	0	CAPITOLI FUORI BILANCIO	664.450.955.012	723.629.108.181
TITOLO	1	ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DEI TRI-BUTI ERARIALI E DI QUOTE DI ESSI DEVOLUTE ALLA REGIONE.	9.858.070.000.000	11.994.475.797.840
TITOLO	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO ED IN GENERE DA TRASFERIMENTI DI FONDI DEL BILANCIO STATALE, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO ALLE REGIONI.	5.084.465.369.197	12.287.030.721.299
TITOLO	3	ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI.	107.323.914.717	107.632.140.017
TITOLO	4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RIMBORSO DI CREDITI.	19.583.154.000	19.583.154.000
TITOLO	5	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE.	110.591.722.000	476.583.891.781
TITOLO	6	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI.	15.418.200.000.000	16.347.340.140.545
		Totale Generale Entrate	31.262.685.114.926	41.956.274.953.663

lu



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA

Esercizio Finanziario 2001

Quadro Generale Riassuntivo del Bilancio Annuale

Quadro Generale Riassuntivo delle Spese

Spese	Competenza	Cassa
AMBITO 0 CAPITOLI FUORI BILANCIO	0	0
AMBITO 1 ORGANI ISTITUZIONALI	75.932.984.000	89.486.417.210
AMBITO 2 ASSESSORATI	15.768.552.130.926	24.911.083.779.888
AMBITO 6 CONTABILITA' SPECIALI, PARTITE DI GIRO	15.418.200.000.000	16.955.704.756.565
Totale Generale Spese	31.262.685.114.926	41.956.274.953.663

REGIONE PUGLIA
 ASSESSORATO RAGIONERIA BILANCIO
 SETTORE RAGIONERIA
 Il presente allegato è composto da n. 2 fogli
 SETTORE RAGIONERIA



ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

- 1020 SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI STESSI. (LL.RR. 33/75 - 34/84 - 15/82 - 5/89)
- 1080 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE. LEGGE 6/12/73 N.853 S.O.
- 1220 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI PER L'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. L.R. 7.8.1979, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1278 SPESE PER AVVISI DI GARA, INFORMAZIONE AI CITTADINI, PUBBLICITA' E CONCORSI.
- 1280 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL BOLLETTINO UFFICIALE.
- 1300 SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI ARBITRATI RISARCIMENTI PENALITA' ED ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.
- 1312 SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI.
- 1315 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA INTERESSI.
- 1316 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI QUOTA RIVALUTAZIONE.
- 1317 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.
- 2020 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DI SPESE AI COMPONENTI ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE-LLRR N.29/74 E N.27/75.N. 15/78 ART. 11. L.R.N. 68/80 L.R.N. 7/82 LEGGE 203/82 E L.R. 45/81 S.O.
- 2040 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E SUE DIRAMAZIONI LL.RR.12/72 - 5/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- 3020 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE. (L.R. 18/74 E SUCCESSIVE - C.C.N.L.).
- 3021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART.28 DELLA L.R. 21/94.
- 3022 SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI. S.O.
- 3023 FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL C.C.N.L.
- 3029 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E NON DI RUOLO (CC.CC.NN.LL.).
- 3031 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE. S.O.
- 3048 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI COMPRESO PERSONALE DIRIGENZIALE. ART.28 L.R. 26/84 (CAP. IN ENTRATA CONNESSO PER 1/3 AL N. 4111050). S.O. PERSONALE DIRIGENZIALE. S.O.
- 3054 INTERESSI, RIVALUTAZIONE, SPESE LEGALI E PROCEDIMENTALI E RELATIVI ACCESSORI DI LEGGE. S.O.
- 3110 EQUO INDENNIZZO D.P.R. N. 686 DEL 3/5/57 - ART.51 L.R. 13/88 ART. 55. S.O.
- 3130 SPESE PER PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI REGIONALI.
- 3180 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.
- 3280 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO, DI BUONUSCITA, DI ANZIANITA' ED ALTRE ANALOGHE AL PERSONALE REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI.(L.R. 13/12/83 N.22).
- 3300 RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI.(PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEG.N.142/90) ANNO CORRENTE.
- 3320 RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI - ANNI PREGRESSI.
- 3365 C.C.N.L. - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE.



ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDETERMINATE

- 3400 FITTO DI LOCALI.
- 3405 FITTO LOCALI-CONTENZIOSO PREGRESSO.
- 3420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NONCHE' ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI. L.R. N.27/95.
- 3440 SPESE CONDOMINIALI E DI PULIZIA, ACQUA, LUCE ECC. PER I LOCALI ADIBITI A UFFICI REGIONALI.
- 3450 SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DI CESSAZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI.
- 3480 ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI, INCENDI E FURTI.
- 3600 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE REGIONE.
- 3660 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI, CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI AL PATRIMONIO REGIONALE A CURA SETTORE ECONOMATO.
- 3670 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE.
- 3780 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, DI C/C POSTALI E RIMBORSO RELATIVE SPESE FORZOSE. S.O.
- 3840 SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA REGIONALE.
- 3860 RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.
- 3865 ONERI ACCESSORI PER INTERESSI DI MORA, SVALUTAZIONE, SPESE LEGALI E PROCEDIMENTALI DERIVANTI DALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI NON FINANZIABILI CON IL MUTUO CONCESSO DALLA CASSA DD.PP.RELATIVO ALLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI CON OPERAI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI DIRETTAMENTE PER I LAVORI FORESTALI (L.R. 22/82).
- 4120
- 112093 SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL CAMPO DELLA BONIFICA ART.70 R.D. N. 350 DEL 25.5.1895. S.O.
- 131071 D.L.VO N.626/94 E D.L.VO N.242/96 - ATTUAZIONE MISURE ED INTERVENTI PER PER LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO.
- 131072 TRASFERIMENTO DI FONDI AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI - L.R. 15/94 E L.R. 32/99 - ANNO CORRENTE.
- 191010 ANNUALITA' CORRENTI PER CONTRIBUTI IN C.INTERESSI IN FAVORE DI COOPERATIVE E IMPRENDITORI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO (LEGGI 984/77-752/86 E 153/76, L.L.RR. 53/81, 54/81, 34/85 E 7/86).
- 191045 ANNUALITA' CORRENTI PER CONTRIBUTI IN C.INTERESSI A FAVORE DI PRIVATI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. (L.R.N.66/80 E 53/81)
- 191065 RATE CONCONSO REGIONALE SUI MUTUI EROGATI AI SENSI DELLE LL.RR.N.34/7 8, N.64/80 E N.7/86 PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E IL RECUPERO DELLE TERRE INCOLTE.
- 191070 L.R.N.3/90 - ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA SU MUTUI DI RIPIANAMENTO ESPOSIZIONI DEBITORIE.
- 191073 L.286/89-ART.4-ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER CONCONSO INTERESSI SU MUTUI DECENNALI DI CONSOLIDAMENTO QUOTA DECENNALE DECORRENZA 1991-1992.
- 191076 L.31/91.ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER CONCONSO INTERESSI FINANZIAMENTI DECENNALI DI CONSOLIDAMENTO DECORRENZA 1992-1993.
- 391010 ANNUALITA' PER CONCONSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI DECENNALI ASSUNTI DA OPERATORI TURISTICI PER OPERE ESEGUITE IN OCCASIONE DEI MONDIALI DEL 90. L.556/88 E L.549/95, ART.3 COMMA 1.
- 491010 L.R.3/86 URBANIZZAZIONE PRIMARIA.



ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

- 491034 ANNUALITA' IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI CONCESSI CON LL.RR. IN MATERIA DI E.R.P.
- 491036 ANNUALITA' IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI CONCESSI CON LEGGI REGIONALI SULLA CASA - ANNO CORRENTE.
- 511020 LEGGE 64/74. ESECUZIONE D'UFFICIO DI OPERE DI DEMOLIZIONE E/O ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE DISPOSTE CON SENTENZE O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ESECUTIVI O VERO CON DECRETI PRESIDENZIALI DEFINITIVI.
- 521040 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART.70 DEL REGOLAMENTO 350/1985 AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 30 L.R.27/85.
- 531040 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITA' E GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - L. R. N.14/88 .
- 562011 SPESE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE ISOLE TREMITI. ART. L.549/95.
- 592010 ANNUALITA' PER ESTINZIONE QUINQUENNALE PASSIVITA' PREGRESSE A TUTTO IL 31.12.89 NEL SETTORE DI TRASPORTI PUBBLICI. LL.RR.13/82 E 11/90.
- 592030 ANNUALITA' PER PAGAMENTO RATE MUTUI VENTICINQUENNALI ASSUNTI DALLE AZIENDE SPECIALI PER POTENZIAMENTO MATERIALE ROTABILE (LL.RR. 17/73, 42/74, 53/75).
- 594010 ANNUALITA'DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - EE.LL CON LA CASSA DD.PP. (LL.RR.37/78 E 27/85) - QUOTA CAPITALE.
- 594011 ANNUALITA'DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - EE.LL CON LA CASSA DD.PP. (LL.RR.37/78 E 27/85) - QUOTA INTERESSI
- 594012 TRASFERIMENTO DI SOMME DIRETTAMENTE AGLI ENTI LOCALI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON MUTUI DALLA CASSA DD.PP., AI SENSI DELLE LL.RR. 31/78 E 27/85, CON AMMORTAMENTO SCADUTO A SEGUITO DI RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
- 594013 MUTUO CASSA DD.PP. DI F.3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1996 (LEGGE N.677/96) QUOTA CAPITALE (COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 2058750).
- 594014 MUTUO CASSA DD.PP. DI F.3.600.000.000. INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI NEL MESE DI OTTOBRE 1999 (LEGGE N.677/96) QUOTA INTERESSI (COLLEGATO AL CAP.ENTRATA 2058750).
- 594015 TRASFERIMENTI AI COMUNI ANNUALITA' PER CONCORSO INTERESSI SU MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. (L.R. 27/85).
- 782010 SPESE DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DEI PROFUGHI DI BARI (L.R. 28/79).
- 941030 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI. CONSULTA E COMITATO EMIGRAZIONE (L.R. N.65/79) IMMIGRAZIONE (L.R. N. 29/90) E COOPERAZIONE (L.R. N. 23/88).
- 953035 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI LAVORO. L.R. 16/90.
- 961017 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AL C.R.F.P. "G. PASTORE" DI BARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.
- 961021 ONERI NON RICONOSCIBILI DALLA U.E. E/O DALLO STATO ANCHE RELATIVI A PERIODI DI INATTIVITA' FORMATIVE IVI COMPRESSE QUELLE DESTINATE AD UTENZE PARTICOLARI. ONERI PREGRESSI (L.R. 54/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).
- 961023 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED AL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE. (ART. 5 L.R. 1/94 - ART. 20 L.R. 6/96). ONERI PREGRESSI.
- 964013 QUOTA REGIONALE AD INTEGRAZIONE FONDI STATALI EX ART.26 LEGGE 845/78 PER ATTIVITA' SPECIFICHE SVOLTE DA ENTI GESTORI PUBBLICI E PRIVATI.
- 966012 TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DI F.P. PER ONERI DERIVANTI DALLE LL.RR. 26/88 E 18/93 COMPENENTI NORME IN MATERIE DI RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' F.P. ED INDENNITA' DI MISSIONE PER I REVISORI
- 1110096 ONERI RIVENIENTI DALLA DEFINIZIONE DI PARTITE PREGRESSE. ESERCIZI 2000 E RETRO.
- 1121020 ONERI PER RITARDATO PAGAMENTO RATE DI MUTUI A CARICO DEL BILANCIO AUTONOMO REGIONALE.



ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

- 1121030 ANNUALITA' A FAVORE CASSA DD. E PP. PER CONSOLIDATO 1991 PER ANNI 1992/2001. QUOTA CAPITALE
- 1121031 ANNUALITA' A FAVORE CASSA DD. E PP. PER CONSOLIDATO 1991 PER ANNI 1992/2001. QUOTA INTERESSI
- 1121035 ANNUALITA' A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTROBANCA PER MUTUI CONCESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE (L.R. 37/78 E L.R. 27/85).QUOTA CAPITALE
- 1121036 ANNUALITA' A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTROBANCA PER MUTUI CONCESSI ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE (L.R. 37/78 E L.R. 27/85). QUOTA INTERESSI.
- 1121040 ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992.QUOTA CAPITALE.
- 1121041 ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992.QUOTA INTERESSI.
- 1122020 ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N 12 (D.L. 18/1/93 N 8 ART.20,LEGGE 68/93).QUOTA CAPITALE.
- 1122021 ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N 12 (D.L. 18/1/93 N 8 ART.20,LEGGE 68/93).QUOTA INTERESSI
- 1122040 MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE (L. 1760/1928) ART. 35 L. 980/66.QUOTA CAPITALE.
- 1122041 MUTUI DIRETTI CONTRATTI DALL'EX ERSAP CON IL BANCO DI NAPOLI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE (L. 1760/1928) ART. 35 L. 980/66.QUOTA INTERESSI.
- 1122050 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CONSOLIDAMENTO DEBITORIE EX ERSAP (L.R. 14/98, ART.19 E L.R.16/99, ART. 18) QUOTA CAPITALE.
- 1122051 RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CONSOLIDAMENTO DEBITORIE EX ERSAP (L.R. 14/98, ART.19 E L.R.16/99, ART. 18) QUOTA INTERESSI EURIBOR 6 MESI + 0,650%.

Il seguente allegato è composta da n° 4 fogli;

Il Dirigente di Settore
(Dr. Luciana BARNABA)



REGIONE PUGLIA

(valori in miliardi di lire)

	VOCI	Competenza		Cassa	
		1999	2001	1999	2001
BILANCIO REGIONE					
ENTRATE					
1	Entrate finali	11.180,50	15.069,44	11.375,36	24.408,36
	<i>a detrarre:</i>				
2	- Trasferimenti correnti dallo Stato	6.065,78	2.023,49	5.199,17	4.127,04
3	- Trasferimenti correnti dalla U.E.	107,46	147,00	223,39	520,79
4	- Trasferimenti correnti dagli Enti che partecipano al	-	0,85	-	1,21
5	- Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e finanziari	15,52	11,40	5,61	11,40
6	- Trasferimenti c/capitale dallo Stato	777,33	2.398,23	599,89	5.048,72
7	- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.	641,30	536,35	914,64	2.613,49
8	- Trasferimenti c/capitale dagli Enti che partecipano al patto	-	-	-	-
9	- Riscossione di crediti	5,62	5,11	9,71	5,11
10	- Entrate con carattere di eccezionalità	-	-	-	-
11	- I.R.A.P. 1999 (al netto dell'ex fondo perequativo) - I.R.A.P. 2001 (quota destinata alla spesa sanitaria)	1.841,20	1.333,00	2.354,12	3.375,78
12	- Addizionale IRPEF	229,00	385,00	207,18	405,91
13	- Contributi sanitari pregressi (se inclusi nelle entrate tributarie)	-	-	638,93	-
14	- Gettito quota Regionale IVA e fondo perequativo D.L.vo 56/60	-	6.527,00	-	6.527,00
15		1.497,30	1.702,01	1.222,71	1.771,92
SPESE					
(*)16	Spese correnti	8.976,42	11.954,15	10.817,47	13.823,07
	<i>a detrarre:</i>				
17	- Interessi passivi	307,27	112,89	405,77	99,99
(**)18	- spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da U.E. e da Enti partecipanti al patto	279,16	1.274,93	174,13	1.723,53
19	- Trasferimenti IRAP a Stato e Enti locali	132,00	-	160,40	35,83
20	- Trasferimenti agli Enti del S.S.N.	7.213,03	9.345,63	9.125,94	10.403,01
21	- Spese con carattere di eccezionalità	-	-	-	-
22	Totale spese nette (15-16-17-18-19-20)	1.044,96	1.220,70	951,22	1.560,71
23	SALDO BILANCIO REGIONI (14-21)	452,34	481,32	271,49	211,21

(*) Dagli stanziamenti di previsione sono stati detratti il 50% degli stanziamenti del fondo per la reiscrizione dei reidui perenti e lo stanziamento del fondo per sopperire alle deficienze di cassa.

(**) Negli stanziamenti è compreso l'importo del fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

(***) La colonna Cassa 1999 riporta i pagamenti e le riscossioni effettuati dalla Tesoreria Regionale nell'anno 1999



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001


Capitolo	Importo	Amb. Area Sett.	Capitolo	Importo
1011001	664.450.955.012			
1011050	385.000.000.000			
1011060 CNI	2.046.000.000.000			
1011080 CNI	3.425.000.000.000			
1011090 CNI	3.102.000.000.000			
1012000	6.500.000.000			
1012010	4.000.000.000			
1012015	3.000.000.000			
1012020	200.000.000			
1012025	100.000.000			
1013000	454.000.000.000			
1013200	45.000.000.000			
1013400	60.000.000.000			
1017000	70.000.000			
1018000	500.000.000			
1021100	311.500.000.000			
2032000	6.000.000.000			
2058750	291.782.000			
3061000	80.000.000			
3061110	500.000.000			
3061200	750.000.000			
3061300	150.000.000			
3061410	650.000.000			
3061500	10.000.000			
3061800	7.000.000			
3062000	1.000.000.000			
3062100	120.000.000			
3062200	2.300.000.000			
3062300	150.000.000			
3064000	700.000.000			
3065010	1.500.000.000			
3065020	7.000.000.000			
3065022	7.596.656.508			
3065024 CNI	2.000.000.000			
3065025	100.000.000			
3065030	5.000.000.000			



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001


Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
3065035	50.000.000					
3065040	450.000.000					
3065049	10.715.000.000					
3065055	22.369.502.000					
3065063 CNI	26.600.000.000					
3065070	300.000.000					
3065080	700.000.000					
3065082	30.000.000					
3065084 CNI	30.000.000					
3065550	600.000.000					
3066220 CNI	300.000.000					
3071100	2.600.000.000					
3072000	10.000.000.000					
3072050	100.000.000					
4091000	1.700.000.000					
4091010 CNI	1.500.000.000					
4091050	2.000.000.000					
4091100	3.000.000.000					
4091150	3.200.000.000					
4111050	2.166.000.000					
4111105	1.300.000.000					
4111200	150.000.000					
4113100	2.000.000.000					
4114100	30.000.000					
4114150	1.000.000.000					
4114300	1.100.000.000					
4114340	437.154.000					
Totali	10.637.654.049.520					
		1	1	1	CONSIGLIO REGIONALE	
					1020	31.000.000.000
					1040	200.000.000
					1060	1.700.000.000
					1070	500.000.000
					1080	1.400.000.000
					1100	1.290.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					1120	780.000.000
					1130	100.000.000
					Totali	36.970.000.000
		1	2	1	PRESIDENZA	
					1240	150.000.000
					1260	100.000.000
					1261 CNI	300.000.000
					1270	305.000.000
					1340	1.123.000.000
					1354	174.000.000
					1460	920.000.000
					Totali	3.072.000.000
		1	2	2	LEGALE	
					1300	1.240.000.000
					1312	9.738.000.000
					1315	5.190.000.000
					1316	1.060.000.000
					1317	2.370.000.000
					1320	150.000.000
					3130	1.340.000.000
					Totali	21.088.000.000
		1	2	3	PROTEZIONE CIVILE	
					531040	1.600.000.000
					531045 CNI	2.350.000.000
					Totali	3.950.000.000
		2	1	1	PERSONALE	
					3020	143.761.427.384
					3021	1.450.000.000
					3022	7.500.000.000
					3023	19.665.665.495
					3024	500.000.000
					3029	29.000.000.000
					3031	62.385.000.000
					3040	1.000.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					3054	23.680.000.000
					3110	550.000.000
					3120	20.000.000
					3170	180.000.000
					3200	10.000.000
					3280	13.000.000.000
					3300	800.000.000
					3319	2.300.000.000
					3320	1.000.000.000
					3350	490.000.000
					3360	1.900.000.000
					3365	25.075.578.000
					3370	500.000.000
					3371	57.018.000
					Totali	334.824.688.879
		2	1	2	SERVIZI GENERALI - PROVVEDITORATO	
					1220	300.000.000
					1278	600.000.000
					1280	400.000.000
					1360	400.000.000
					2020	100.000.000
					2040	750.000.000
					3048	6.500.000.000
					3060	2.500.000.000
					3061	1.500.000.000
					3062	500.000.000
					3180	50.000.000
					3185	2.000.000.000
					3220	50.000.000
					3380	2.000.000.000
					3400	19.600.000.000
					3405	200.000.000
					3420	620.000.000
					3440	7.000.000.000
					3460	1.500.000.000
					3470	580.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					3480	100.000.000
					3482	450.000.000
					3484	150.000.000
					3490	100.000.000
					3500	450.000.000
					3520	750.000.000
					3540	6.850.000.000
					3542	2.400.000.000
					3560	150.000.000
					3600	100.000.000
					3640	5.200.000.000
					3650	440.000.000
					3660	1.900.000.000
					562011	2.200.000.000
					Totali	68.390.000.000
		2	1	3	DEMANIO E PATRIMONIO	
					3430	13.800.000.000
					3435 CNI	4.400.000.000
					3670	50.000.000
					3680	800.000.000
					3685	500.000.000
					131055	500.000.000
					131071	1.800.000.000
					131072	16.350.000.000
					512010	1.500.000.000
					Totali	39.700.000.000
		2	2	1	FINANZE	
					3840	1.000.000.000
					3850	50.000.000
					611086	6.000.000.000
					Totali	7.050.000.000
		2	2	2	RAGIONERIA - FONDI VARI	
					3450	50.000.000
					3780	250.000.000
					3860	50.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001


Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					3865	20.000.000.000
					1110010	10.000.000.000
					1110030	500.000.000
					1110045	432.000.000.000
					1110050	100.000.000.000
					1110055 CNI	1.334.109.061
					1110096	10.000.000.000
					1121028 CNI	56.768.716.134
					1121029	82.408.515.799
					Totali	713.361.340.994
		2	2	3	RAGIONERIA - RATE AMMORTAMENTO	
					391010	307.400.000
					491034	15.000.000.000
					491036	2.249.616
					594010	47.105.384.780
					594011 CNI	38.202.177.718
					594012	221.000.000
					594013 CNI	104.177.267
					594014 CNI	220.023.901
					594015	9.000.000.000
					1121020	7.000.000.000
					1121030	53.040.026.963
					1121031 CNI	7.792.649.081
					1121035	1.271.883.194
					1121036 CNI	489.864.985
					1121040	95.000.000.000
					1121041 CNI	164.000.000.000
					1122020	40.010.363.716
					1122021 CNI	72.849.805.560
					1122040	561.898.378
					1122041 CNI	287.355.360
					1122050	3.775.997.330
					1122051 CNI	2.000.000.000
					Totali	558.242.257.849
		2	3	1	FORESTE	



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001


Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					4101	400.000.000
					4120	6.000.000.000
					4130	1.350.000.000
					121012	2.500.000.000
					121050	300.000.000
					Totali	10.550.000.000
		2	3	2	CACCIA E PESCA	
					4960	400.000.000
					841010	4.000.000.000
					Totali	4.400.000.000
		2	3	3	AGRICOLTURA	
					4920	630.000.000
					111032	250.000.000
					111033	800.000.000
					111140	150.000.000
					111155	1.500.000.000
					112055	100.000.000
					112072	200.000.000
					112093	400.000.000
					112095	2.000.000.000
					113040	500.000.000
					113042	3.000.000
					113046 CNI	850.000.000
					114090	700.000.000
					114105 CNI	200.000.000
					114110	2.500.000.000
					114210	100.000.000
					121061	500.000.000
					121062	8.500.000.000
					121131	100.000.000
					131022	500.000.000
					131025	200.000.000
					131078	110.000.000
					191010	23.568.927.056
					191015	4.831.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001


Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					191016	194.000.000
					191045	352.098.860
					191065	4.953.644
					191070	205.303.943
					191126	500.000.000
					Totali	50.449.283.503
		2	3	4	GESTIONE EX ERSAP - RIF. FONDIARIA	
					4940	400.000.000
					4942	12.000.000.000
					191119	100.000.000
					196030	1.604.000.000
					Totali	14.104.000.000
		2	4	1	ARTIGIANATO	
					213010	1.350.000.000
					213015	200.000.000
					216015	700.000.000
					Totali	2.250.000.000
		2	4	3	COMMERCIO	
					345010	10.000.000
					352026	900.000.000
					352060 CNI	100.000.000
					Totali	1.010.000.000
		2	4	4	ENERGIA	
					635050	6.000.000.000
					636020 CNI	1.000.000.000
					Totali	7.000.000.000
		2	5	1	TURISMO	
					4310	8.500.000.000
					311010	500.000.000
					313020	200.000.000
					Totali	9.200.000.000
		2	5	2	CULTURA	
					811010	200.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					813012	900.000.000
					813015	500.000.000
					Totali	1.600.000.000
		2	5	4	SPORT	
					861010	500.000.000
					862010	600.000.000
					872020	400.000.000
					Totali	1.500.000.000
		2	6	1	EDILIZIA RESIDENZIALE	
					411170 CNI	150.000.000
					491010	19.777.290
					Totali	169.777.290
		2	6	2	URBANISTICA	
					571010	750.000.000
					571020	250.000.000
					571030	250.000.000
					Totali	1.250.000.000
		2	7	1	LAVORI PUBBLICI	
					512025	800.000.000
					531060	650.000.000
					Totali	1.450.000.000
		2	7	2	RISORSE E TUTELA DEL SUOLO	
					541050 CNI	1.000.000.000
					621035	100.000.000
					621036	200.000.000
					621124	100.000.000
					Totali	1.400.000.000
		2	8	1	TRASPORTI	
					552012	247.412.000.000
					552014	136.000.000
					552016	960.000.000
					552017	200.000.000
					552018	3.900.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					552026	500.000.000
					552034 CNI	38.764.000.000
					552035	10.000.000
					552036 CNI	1.300.000.000
					552038 CNI	900.000.000
					553018	120.000.000
					553023	4.250.000.000
					562012 CNI	50.000.000
					592030	1.103.000.000
					592039	5.564.995.000
					592040	10.872.240.500
					Totali	316.042.235.500
		2	9	1	AMBIENTE	
					581010	2.000.000.000
					581020	250.000.000
					581025	170.000.000
					611030	1.000.000.000
					611051	2.000.000.000
					Totali	5.420.000.000
		2	9	2	SMALTIMENTO RIFIUTI	
					611087	10.800.000.000
					611088	10.000.000.000
					621085	800.000.000
					Totali	21.600.000.000
		2	10	1	SANITA'	
					712039	600.000.000
					712041	80.000.000
					712042	230.000.000
					712043	50.000.000
					712050	150.000.000
					712055	50.000.000
					712060 CNI	50.000.000
					721030 CNI	11.874.000.000
					741010	15.000.000.000
					741012	5.000.000.000




REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
					741090	7.573.140.000.000
					742000	638.000.000.000
					751010	12.499.800.000
					751050	600.000.000
					Totali	8.257.323.800.000
		2	10	2	SERVIZI SOCIALI	
					781035	4.100.000.000
					781070	503.912.165
					781075	1.500.000.000
					782010	1.000.000.000
					783035	6.500.000.000
					784010	30.000.000.000
					784018	1.500.000.000
					784020	750.000.000
					Totali	45.853.912.165
		2	11	1	PUBBLICA ISTRUZIONE	
					4910	20.500.000.000
					812010	500.000.000
					911010	15.450.000.000
					921010	21.000.000.000
					931010	700.000.000
					Totali	58.150.000.000
		2	11	2	LAVORO COOPERAZIONE EMIGRAZIONE	
					217010	3.544.900.000
					217015	3.829.000.000
					217016	7.596.656.508
					787000	650.000.000
					941010	2.000.000.000
					941020	500.000.000
					941030	100.000.000
					952020	500.000.000
					952025	1.000.000.000
					953035	20.000.000
					Totali	19.740.556.508

11



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Autonomo 2001


Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
		2	11	3	FORMAZIONE PROFESSIONALE	
					961017	700.000.000
					961019	445.535.456
					961023	4.000.000.000
					961032	3.500.000.000
					961055 CNI	1.060.800.000
					963010	2.620.800.000
					964013	717.379.638
					966012	800.000.000
					Totali	13.844.515.094
		2	12	1	ENTI LOCALI	
					1720	4.000.000.000
					1010025	3.000.000
					Totali	4.003.000.000
		2	12	2	PROGRAMMAZIONE	
					1478	1.211.947.250
					1481	300.000.000
					1081000 CNI	10.000.000
					1084040	500.000.000
					Totali	2.021.947.250
		2	13	1	PROGRAMMI COMUNITARI	
					1095303	481.855.174
					1095304	190.879.314
					Totali	672.734.488
Totali	10.637.654.049.520				Totali	10.637.654.049.520



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Vincolato 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
		1	1	1	CONSIGLIO REGIONALE	
3040010	852.984.000				1140	852.984.000
Totali	852.984.000				Totali	352.984.000
		1	2	3	PROTEZIONE CIVILE	
2033845 CNI	10.000.000.000				531055	10.000.000.000
Totali	10.000.000.000				Totali	10.000.000.000
		2	2	3	RAGIONERIA - RATE AMMORTAMENTO	
2056690	153.522.905.500				772000	113.522.905.500
2056691	21.753.409.500				772001	12.753.409.500
Totali	175.276.315.000				772002 CNI	40.000.000.000
					772003 CNI	9.000.000.000
					Totali	175.276.315.000
		2	3	1	FORESTE	
2032190	183.416.136				121040	183.416.136
Totali	183.416.136				Totali	183.416.136
		2	3	3	AGRICOLTURA	
2032220	1.721.282.000				111162	203.247.043
2032319	203.247.043				113021	812.629.209
2032320	500.000.000				114141	500.000.000
2051411	20.000.000				114161	94.572.000
2057910	17.000.000.000				114162	94.428.000
2057913	20.000.000.000				114163	74.506.003
2057949	546.787.296				114164	56.000.000
2057951	556.000.000				114165	41.400.000
2057952	6.118.000.000				114166	61.800.000
2057956	1.990.000.000				114167	66.300.000
2057957	3.126.000.000				114168	57.792.825
2057971	94.572.000				114169	38.448.075
2057972	94.428.000				114170	27.250.000
2057973	74.506.003				114171	23.139.956
2057974	56.000.000				114172	62.500.000
2057975	41.400.000				114173	39.400.000
2057976	61.800.000				114174	38.417.450
2057977	66.300.000				114175	54.500.000
2057978	57.792.825				114181	12.500.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Vincolato 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
2057979	38.448.075				114182	40.000.000
2057980	27.250.000				114183	12.500.000
2057981	23.139.956				114184	6.231.060
2057982	62.500.000				114185	7.507.000
2057983	39.400.000				114186	16.007.500
2057984	38.417.450				114187	40.000.000
2057985	54.500.000				114188	10.000.000
2057986	12.500.000				114189	17.500.000
2057987	40.000.000				114190	20.000.000
2057988	12.500.000				114191	16.507.000
2057989	6.231.060				114192	15.003.000
2057990	7.507.000				121130	20.000.000
2057991	16.007.500				191011	1.721.282.000
2057992	40.000.000				191073	17.000.000.000
2057993	10.000.000				191076	20.000.000.000
2057994	17.500.000				191112	546.787.296
2057995	20.000.000				191113	185.000.000
2057996	16.507.000				191114	371.000.000
2057997	15.003.000				191116	1.748.000.000
3065015	812.628.209				191117	4.370.000.000
Totale	53.638.154.417				191121	633.000.000
					191122	1.357.000.000
					191123	962.000.000
					191124	2.164.000.000
					Totale	53.638.154.417
		2	3	4	GESTIONE EX ERSAP - RIF. FONDIARIA	
2057950	5.023.500.000				112045	5.023.500.000
2057960	3.000.000.000				191110 CNI	1.000.000.000
2057970	1.000.000.000				191115	2.000.000.000
Totale	9.023.500.000				191120	1.000.000.000
					Totale	9.023.500.000
		2	4	1	ARTIGIANATO	
2053488 CNI	33.147.000.000				213000 CNI	33.147.000.000
2053489 CNI	1.745.000.000				213005 CNI	1.745.000.000
Totale	34.892.000.000				Totale	34.892.000.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Vincolato 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
		2	4	3	COMMERCIO	
2033820	15.183.000.000				352050	15.183.000.000
2033825	10.398.000.000				352055	10.398.000.000
Totali	25.581.000.000				Totali	25.581.000.000
		2	5	1	TURISMO	
2053448	154.920.963				311015	4.255.000.000
2059310	4.255.000.000				321025	242.406.410
2059350	242.406.410				383050	154.920.963
Totali	4.652.327.373				Totali	4.652.327.373
		2	6	1	EDILIZIA RESIDENZIALE	
2057000	20.000.000.000				411193	55.496.000.000
2057005 CNI	121.398.453.467				491024	250.000.000
2057200	250.000.000				491037	141.398.453.467
2057300	3.500.000.000				492025	3.500.000.000
2057400	55.496.000.000					
Totali	200.644.453.467				Totali	200.644.453.467
		2	7	1	LAVORI PUBBLICI	
2053434	312.425.122				522068	312.425.122
Totali	312.425.122				Totali	312.425.122
		2	7	2	RISORSE E TUTELA DEL SUOLO	
2032610	106.256.000.000				621110	95.981.000.000
2032615	7.319.400.000				621115	7.319.400.000
2032618 CNI	9.366.697.155				621118 CNI	9.366.697.155
2032619 CNI	100.000.000				621119 CNI	100.000.000
Totali	123.042.097.155				Totali	123.042.097.155
		2	8	1	TRASPORTI	
2055300 CNI	500.000.000.000				551041	110.591.722.000
2055301 CNI	21.000.000.000				552013	390.000.000.000
2055302 CNI	11.843.000.000				552020	1.071.000.000
2055303 CNI	14.416.000.000				552021	4.896.000.000
2055312	4.896.000.000				552022	17.978.858.000
2055313	40.394.000.000				552023	45.640.000
2055315	390.000.000.000				552025	22.369.502.000



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Vincolato 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
2055316	12.901.200.000				552028	1.200.144.000
2055317	1.071.000.000				552029 CNI	500.000.000.000
2055322 CNI	71.000.000.000				552031 CNI	21.000.000.000
2055323 CNI	24.000.000.000				552032 CNI	11.843.000.000
2055324 CNI	40.500.000.000				552033 CNI	14.416.000.000
2055325 CNI	20.000.000.000				552045 CNI	71.000.000.000
2055326 CNI	9.997.000.000				552046 CNI	24.000.000.000
3065060	465.562.000				552047 CNI	40.500.000.000
3065061	734.582.000				552048 CNI	20.000.000.000
5125112	110.591.722.000				552049 CNI	9.997.000.000
Totale	1.273.810.066.000				592042	12.901.200.000
					Totale	1.273.810.066.000
		2	10	1	SANITA'	
2035754	118.718.000.000				721020	19.740.000.000
2035759 CNI	868.213.800				741101	118.718.000.000
2035760 CNI	1.550.000.000				741110 CNI	466.032.000.000
2035761 CNI	3.365.000.000				751060	106.062.000.000
2035762 CNI	1.300.000.000				751070 CNI	868.213.800
2035763 CNI	3.365.000.000				751080 CNI	1.550.000.000
2035765 CNI	466.032.000.000				751085 CNI	3.365.000.000
2038045	106.062.000.000				751090 CNI	3.365.000.000
2056202	19.740.000.000				751095 CNI	1.300.000.000
2056610	190.000.000.000				771082	190.000.000.000
2056611	331.000.000.000				771084	331.000.000.000
Totale	1.242.000.213.800				Totale	1.242.000.213.800
		2	10	2	SERVIZI SOCIALI	
2037200	18.732.169.000				784017	320.000.000
2037210	320.000.000				785990 CNI	357.680.960
2037220 CNI	357.680.960				786000	18.732.169.000
Totale	19.409.849.960				Totale	19.409.849.960
		2	11	1	PUBBLICA ISTRUZIONE	
1013500	15.000.000.000				911020	22.794.137.697
1013600	200.000.000				916020	15.000.000.000
2039000	8.092.518.153				916025	8.092.518.153



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Vincolato 2001

Capitolo	Importo	Amb.	Area	Sett.	Capitolo	Importo
2039500	22.794.137.697				916030	200.000.000
2039600 CNI	27.445.004.939				916040	884.816.596
2046810	884.816.596				916045 CNI	27.445.004.939
Totali	74.416.477.385				Totali	74.416.477.385
2 11 2 LAVORO COOPERAZIONE EMIGRAZIONE						
2037280	9.720.568.817				787010	9.720.568.817
2047000	1.620.230.200				943094 CNI	18.165.923
2056000	29.413.153.630				953040	1.620.230.200
2056203 CNI	54.000.000				953070	29.413.153.630
2056204 CNI	18.165.923				953080 CNI	54.000.000
2056206 CNI	2.776.000				953090 CNI	193.723.200
2056208 CNI	193.723.200				953095 CNI	42.063.849
2056210 CNI	42.063.849				953096 CNI	2.776.000
Totali	41.064.681.619				Totali	41.064.681.619
2 11 3 FORMAZIONE PROFESSIONALE						
2050415	5.542.040.365				961050 CNI	10.957.417.130
2050538	7.274.345.538				961060 CNI	720.000.000
2050570 CNI	10.957.417.130				961070 CNI	49.184.411.125
2050571 CNI	49.184.411.125				962046	7.274.345.538
2050572 CNI	720.000.000				971020	5.542.040.365
Totali	73.678.214.158				Totali	73.678.214.158
2 12 2 PROGRAMMAZIONE						
2032360	95.541.326.000				1081070 CNI	488.064.000.000
2032361 CNI	488.064.000.000				1081080 CNI	88.100.000.000
2032362 CNI	88.100.000.000				1081090 CNI	75.000.000.000
2032363 CNI	75.000.000.000				1081100	35.500.000.000
2032365	729.500.000				1082030	95.541.326.000
2053417	35.500.000.000				1082040	729.500.000
Totali	782.934.826.000				Totali	782.934.826.000
2 13 1 PROGRAMMI COMUNITARI						
2050530	55.076.232.015				1091101	112.463.940.558
2050540	146.120.615.550				1091103	47.611.220.690
2053432	414.778.078.050				1091105	3.103.507.772
2053441	115.765.709.308					

17



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Vincolato 2001

Capitolo	Importo	Amb. Area Sett.	Capitolo	Importo
2053442	29.098.812.798		1091106	5.969.423.597
2053443	5.622.928.080		1091108	11.938.847.193
2053444	4.611.033.378		1091109	11.938.847.193
2053462	290.344.654.635		1091201	39.005.904.046
Totali	1.061.418.063.814		1091313	6.583.318.000
			1091401	75.202.857.719
			1091402	64.864.938.505
			1091414	15.902.547.753
			1091415	9.909.243.170
			1091416	13.371.508.856
			1091417	19.961.772.257
			1091418	134.908.973.281
			1091419	8.954.135.395
			1091501	31.869.172.585
			1091502	11.938.847.193
			1091601	41.374.178.635
			1091602	8.499.886.453
			1091603	25.499.659.358
			1091700	4.250.002.476
			1092102	27.380.959.620
			1092104	9.514.314.183
			1092107	8.518.583.657
			1092202	8.188.679.457
			1092403	30.135.506.036
			1092404	8.955.248.750
			1092405	22.906.074.100
			1092406	2.456.616.374
			1092407	268.657.463
			1092408	1.097.410.067
			1092409	533.684.419
			1092410	24.723.788.660
			1092411	184.999.320
			1093110	4.505.700.290
			1093203	4.505.700.290
			1093301	11.961.561.567
			1093302	23.750.050.520



REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
ELENCO BILANCINI RIEPILOGATIVO

Bilancino Vincolato 2001

Capitolo	Importo	Amb. Area Sett.	Capitolo	Importo
			1093303	37.021.256.263
			1093304	12.448.539.387
			1093305	5.800.688.810
			1093306	2.900.537.630
			1093307	23.059.565.815
			1093308	4.341.555.895
			1093309	11.709.880.080
			1093310	2.178.038.191
			1093311	6.487.274.351
			1093312	4.030.002.317
			1093314	15.511.141.857
			1093420	10.808.481.811
			1093503	7.566.110.564
			1093604	12.610.761.927
			1094412	5.506.364.626
			1094413	4.727.596.832
			Totale	1.061.418.063.814
Totale	5.206.831.065.406		Totale	5.206.831.065.406

REGIONE PUGLIA
 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
 SETTORE RAGIONERIA
 19/01/2002

Alc

